



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

PEC: settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it

E-mail: risorseumane@comune.palermo.it

Via Garibaldi 44 90133 Palermo

tel. 0917402815

A tutti gli Uffici e Servizi

A tutti i Sigg.ri Dirigenti

Alle OO.SS.

Alla R.S.U.

E, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Assessore al Personale

OGGETTO:	Art. 1, commi 219 e 220, della L. 30 dicembre 2025, n. 199. Modifiche al Testo Unico su maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) - CIRCOLARE
----------	--

Si rende noto che la legge di bilancio 2026, con l'articolo indicato in oggetto, ha modificato gli articoli 32, 34, 36 e 47 del Testo Unico su maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) aumentando da 12 a 14 anni di vita dei figli l'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti e dei congedi per malattia dei figli.

In forza di detta norma, **a decorrere dal 1° gennaio 2026:**

- i genitori possono avvalersi del congedo parentale **entro i primi 14 anni di vita del figlio**, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando quindi il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni. I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), fermo restando il principio dell'alternatività nella fruizione.

Per quanto concerne il trattamento economico previsto per l'istituto del congedo parentale, con riferimento ai primi nove mesi di congedo, così come già modificato dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025, si riepiloga come segue:

- se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso entro il 31/12/2023, il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:

- ✓ primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni del bambino;

- ✓ restanti 8 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni del bambino;

- se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025), il congedo parentale è così retribuito:

- ✓ primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni;

- ✓ 1 mese retribuito all'80% (se non già fruito nel 2024 o nel 2025), solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino (se fruito tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);

- ✓ restanti 7 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni;

- se il congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso o si conclude successivamente al 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2025), il congedo parentale è così retribuito:

- ✓ primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni;

- ✓ 2 mesi retribuiti all'80%, solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);

- ✓ restanti 6 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni.

Si precisa che, poiché le richiamate novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Si raccomanda la diffusione della presente a tutti i dipendenti e l'applicazione della normativa sopra descritta.

Cordiali saluti

Capo Area
D.ssa Antonella Ferrara